

# TI\_GERICHTE 12.2012.83 vom 26. Februar 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-02-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2012.83](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2012.83)

FR: TI\_GERICHTE 12.2012.83 du 26 février 2014

IT: TI\_GERICHTE 12.2012.83 del 26 febbraio 2014

## Regeste

Legittimazione passiva - interpretazione del contratto

## Erwägungen

### E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

### E. 2

giugno 2003, inc. 5C.243/2002 consid. 2.3; II CCA 25 ottobre 2005, inc. n. 12.2005.137, 8 luglio 2011 inc. n. 12.2010.109 in: RtiD I-2012 21c p. 927). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l'attore procede ( Bohnet , CPC commenté, cfr. 100 ad art. 59; Cocchi/Trezzini , CPC-TI App., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29, 28 agosto 2012 inc. n. 12.2010.221).

### E. 3

Nel presente caso il Pretore ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, da un lato poiché fatta valere solo nelle conclusioni (art. 78 CPC-TI), d'altro lato poiché "l'accordo 17 dicembre 2003 è stato sottoscritto dalla moglie a proprio nome ed in esso AO 1 si è impegnato a non vantare pretese future nei confronti della moglie stessa" (sentenza impugnata, consid. 3.3 in fine). La convenuta, con l'appello in esame, ribadita la priorità del doc. 3 nei suoi rapporti con l'attore e la conseguente nullità del doc. G, sostiene che ai sensi di quest'ultimo il debitore è semmai la W \_\_\_\_\_ Sagl, ciò che esclude la sua legittimazione passiva nella causa avviata da AO 1, senza contare che quest'ultimo, nel citato doc. G, precisava che anche in futuro non avrebbe sollevato pretese nei confronti della moglie. L'appellante aggiunge che, nella denegata ipotesi in cui si volesse considerare valido l'accordo del 17 dicembre 2003, e sempre impregiudicato il contenuto del doc. 3, a beneficiare della, a suo dire fantomatica, cessione della quota del 50% del negozio sarebbe semmai \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_, dal momento che ella era già proprietaria in egual misura. L'attore, nelle osservazioni all'appello, considera corretta l'interpretazione data dal Pretore all'accordo del 17 dicembre 2003, ossia la liquidazione

dell'attività commerciale fino a quel momento condotta insieme dai coniugi AO 1, e rileva come l'appellante non abbia spiegato per quale motivo la conclusione del primo giudice sarebbe errata. In merito al tema della legittimazione passiva l'attore rimprovera all'appellante da un lato di non aver indicato per quale motivo il Pretore avrebbe sbagliato a considerare tardiva l'eccezione sollevata solo nelle conclusioni, d'altro lato di sostenere un ragionamento impossibile pretendendo che solo la nuova società avrebbe potuto acquistare la ditta individuale, dal momento che ciò contrasta con la modalità di costituzione della Sagl e con la volontà delle parti.

#### **E. 4**

Ci si potrebbe avantutto chiedere se l'eccezione di assenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta nelle conclusioni sia effettivamente tardiva oppure se, dal momento che ella aveva già negato in sede di risposta di dovere alcunché all'attore sulla base del doc. G, la questione non avrebbe dovuto essere sollevata d'ufficio dal giudice, dato che a una parte non può derivare pregiudizio per essersi avvalsa di una norma o di una tesi giuridica errata (v. M. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessordnung, 3 a ed., pag. 155 e 156). Il quesito può rimanere indeciso ritenuto che, come sopra esposto, il problema della legittimazione delle parti dev'essere esaminato d'ufficio dal giudice di ogni grado sulla base dei fatti allegati, ossia in casu sulla base della documentazione agli atti, e sulla base delle tesi esposte in questa sede.

#### **E. 5**

Dal momento che la reale volontà delle parti non può essere stabilita, occorre interpretare l'accordo del 17 dicembre 2003, riguardo al tema della legittimazione passiva, in base al principio dell'affidamento: deve cioè essere ricercato il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni parte poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni dell'altra, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, quali lo scopo e gli interessi delle parti. Il principio dell'affidamento permette di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o di un suo comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima volontà (per molte: v. DTF 136 III 186 consid. 3.2, 130 III 417 consid. 3.2, 129 III 118 consid. 2.5).

#### **E. 6**

Emerge dagli atti, ed è peraltro incontestato, che dal 1997 al 2003 gli allora coniugi AO 1 e AP 1 gestivano in comune la Boutique W \_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (v. verbale udienza 12 febbraio 2008, I \_\_\_\_\_, in particolare risposte a domande 2.6, 12.2 e 12.3). Parimenti incontestato che la cessazione della collaborazione ha coinciso con la separazione dei coniugi avvenuta nell'aprile del 2003 (v. petizione 12 maggio 2005, pt. 1; verbale udienza citata, I \_\_\_\_\_, risposta a domanda 3.2). AO 1 e AP 1 hanno ancora collaborato nella gestione del negozio da agosto a novembre 2003, allorquando la separazione è divenuta definitiva (v. petizione, pt. 2; verbale udienza citata, I \_\_\_\_\_, risposta a domanda 12). In data 16 dicembre 2003 AP 1 ed il figlio \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_ hanno costituito la W \_\_\_\_\_, con recapito in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_; entrambi erano soci e gerenti con firma individuale (v. doc. 13). AO 1 ha chiesto il 5 aprile 2004 all'Ufficio del Registro di commercio la cancellazione della ditta individuale "Boutique W \_\_\_\_\_ di AO 1" indicando che quell'attività era cessata alla fine del 2003 (v. doc. I e L); sempre nel 2004 ha aperto con una terza persona un negozio in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, occupandosi, come in precedenza, della posa di piercing e

tatuaggi (v. verbale udienza citata, I \_\_\_\_\_ AO 1, risposte a domande 7, 7.1 e 7.4; doc. 34). L'accordo del 17 dicembre 2003 (doc. G), che il Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 5, nel suo giudizio del 24 settembre 2004, ha giustamente definito confuso (v. inc. rich. EF.2004.1174), si inserisce nel contesto appena descritto. In questo documento, che il Pretore ha tradotto al considerando 3.1 del suo giudizio, AO 1 dichiara avantutto che la Boutique W \_\_\_\_\_ appartiene alla Sagl di sua moglie e di suo figlio. Egli aggiunge che a titolo di liquidazione/indennità è previsto l'importo di fr. 50'000.- da versare in rate mensili da fr. 1'000.-, la prima il 1° gennaio 2004. L'accordo da atto dell'esistenza di un consenso comune e AO 1 aggiunge in conclusione che anche in futuro non avrebbe più sollevato pretese né agito contro la moglie. Il testo è firmato da AO 1 e AP 1. Ora, se la Boutique W \_\_\_\_\_ appartiene alla Sagl di AP 1 e del figlio \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_, non è dato comprendere per quale ragione, e comunque il testo del doc. G è silente al riguardo, la sola AP 1 sarebbe debitrice a titolo individuale dell'importo ivi indicato di fr. 50'000.-. Ciò a maggior ragione se si osserva che la W \_\_\_\_\_ avrebbe continuato ad operare in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, ossia dove fino a fine 2003 gli allora coniugi AO 1 gestivano insieme la Boutique W \_\_\_\_\_. In altri termini, dal momento che non è stata AP 1 a continuare da sola l'attività ivi posta, bensì la neo costituita società, ancora una volta non si vede per quale motivo ella sarebbe l'unica debitrice dell'importo di liquidazione. Come rettamente sostenuto dall'appellante ciò si porrebbe poi in contrasto con il fatto che ella già gestiva l'attività commerciale in un regime di sostanziale comproprietà. Il fatto che AP 1 abbia firmato l'accordo a proprio nome, come evidenziato dal primo giudice, non consente di giungere a differente conclusione. Pretendere da una persona non giurista che indichi accanto alla firma la ragione sociale e non il proprio nome appare eccessivo alla luce delle circostanze. Anche il fatto che AO 1 si sia impegnato a non più vantare pretese e a non più procedere nei confronti della moglie, non permette di sostanziare la legittimazione passiva di quest'ultima, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, in assenza di migliori indicazioni in merito. Ella non diventa debitrice dell'importo di fr. 50'000.- dovuto in contropartita di beni riconosciuti proprietà di una società - così è perlomeno da intendere l'accordo, impregiudicata la sua validità - per il fatto che il marito non intendeva vantare altre pretese - a che titolo non è dato sapere - nei suoi confronti. Il senso oggettivo di quella frase, cui occorre attenersi, è semplicemente che AO 1, in ragione dell'accordo con la Sagl, non avrebbe parallelamente richiesto più nulla alla moglie. In conclusione, l'insieme delle circostanze porta a concludere che AP 1, quale persona fisica, non è parte all'accordo di cui al doc. G e quindi difetta della legittimazione passiva per il debito di fr. 50'000.- contenuto nel medesimo. Ne deriva che l'appello, nella misura in cui sostiene che debitore di AO 1 è semmai la W \_\_\_\_\_, ciò che esclude la legittimazione di AP 1 nella causa contro di lei promossa, dev'essere accolto con conseguente riforma del primo giudizio nel senso che la petizione dev'essere respinta. Visto quanto precede non è pertanto possibile esaminare la (contestata) validità del menzionato doc. G.

## **E. 7**

L'appellante ha chiesto di condannare la controparte a rifonderle congrue ripetibili in base alla TOA. Questa normativa si applica in effetti alla fissazione delle ripetibili di primo grado dato che la causa è iniziata prima del 1° gennaio 2008 (v. art. 16 e 17 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili). L'appellante omette però di quantificare la sua richiesta, rispettivamente di produrre la sua nota d'onorario, di modo che le ripetibili devono essere stabilite per apprezzamento da parte di questa Camera (da ultimo II CCA 26 settembre

2013, inc. 12.2012.3, consid. 14). Valutati i criteri dell'art. 8 vTOA e le percentuali previste dall'art. 9 vTOA, ritenuto che il valore di causa in prima sede era pari a fr. 65'000.- (v. sentenza impugnata, consid. 6), vanno riconosciuti a favore della convenuta fr. 6'000.- per ripetibili. Le spese processuali e le ripetibili di appello, calcolate sulla base di un valore ancora litigioso in questa sede di fr. 50'000.-, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza della parte appellata (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il Rtar decide: I. L'appello 15 maggio 2012 di AP 1, è accolto. § Di conseguenza la sentenza 20 aprile 2012, inc. OA.2005.354, del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata: 1. La petizione

## **E. 12**

maggio 2005 di AO 1 è respinta . 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 200.-, da anticipare come di rito, restano a carico della parte attrice, che rifonderà a AP 1 fr. 6'000.- a titolo di ripetibili. 3. Invariato II. Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 1'500.-, anticipate dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, ora S\_\_\_\_\_, il quale verserà all'appellante fr. 1'800.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.